



M_INF-GABINETTO
Uffici Diretta Collaborazione Ministro
UFFGAB
REG DECRETI
Prot: 0000069-12/02/2020-
REGISTRAZIONE

Il Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti

- VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 106, paragrafo 2, 107 e 108;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, in particolare gli articoli 16 e 17;
- VISTE la Comunicazione e la Decisione della Commissione europea concernenti rispettivamente l'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/C 8/02) e l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/L 7);
- VISTA la Comunicazione della Commissione 2017/C 194/01 "Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio — Oneri di servizio pubblico (OSP)" (GUUE 2017/C del 17 giugno 2017);
- VISTO l'articolo 135 della legge 23 dicembre 2000, n.388, che ha assegnato al Ministro dei Trasporti e della Navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) la competenza di disporre con proprio decreto l'imposizione degli Oneri di Servizio Pubblico (d'ora in avanti OSP) ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia e i principali aeroporti nazionali e tra gli scali aeroportuali della Sicilia e quelli delle isole minori siciliane, in conformità alle disposizioni del Regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1008/2008;

- VISTO in particolare il comma 7 del citato articolo 135 della legge 23 dicembre 2000, n.388, secondo cui, per assicurare la continuità territoriale della Sicilia, l'entità del cofinanziamento della Regione Siciliana non può essere inferiore al 50% del contributo statale;
- VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità del 2016) articolo 1, comma 486 che attribuisce alla Regione Siciliana una somma di 20 milioni di euro al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta la riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicuri la continuità del diritto alla mobilità anche ai passeggeri non residenti;
- VISTA la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 54 del 1° dicembre 2016 avente ad oggetto "*Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo infrastrutture (articolo1, comma 703, lettera c della Legge n.190/2014)*" con la quale sono stati destinati 30 milioni di euro per la continuità territoriale della Sicilia;
- VISTO il DM. 322 del 16 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale- n. 191 del 16 agosto 2019, con il quale il servizio aereo di linea sulle rotte Trapani-Trieste e viceversa, Trapani-Brindisi e viceversa, Trapani-Parma e viceversa, Trapani-Ancona e viceversa, Trapani-Perugia e viceversa, Trapani-Napoli e viceversa, Comiso-Roma Fiumicino e viceversa, Comiso-Milano Linate e viceversa è stato sottoposto ad oneri di servizio pubblico a partire dal 29 marzo 2020;
- VISTA la nota prot. n. 29110 del 18 luglio 2019 con la quale si è informata la Commissione europea, per il tramite della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea, che, con decreto ministeriale n. 322 del 16 luglio 2019, il Governo italiano, d'intesa con la Regione Siciliana ha imposto a far data dal 29 marzo 2020 OSP sui sopraindicati collegamenti e si è trasmessa, per la prevista pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (d'ora in avanti GUUE), la pertinente nota informativa;
- VISTE le osservazioni della Commissione europea in ordine al regime impositivo che hanno determinato la mancata pubblicazione in GUUE della suindicata nota informativa d'imposizione;
- CONSIDERATA la necessità, verificata nel corso di apposite interlocuzioni con la Commissione, di modificare il regime impositivo prospettato per superare le criticità evidenziate;

- CONSIDERATA la necessità di intraprendere un'ulteriore procedura, attraverso apposita Conferenza di servizi, per rimodulare i parametri sui quali articolare l'imposizione di OSP sui collegamenti aerei da e per gli scali di Trapani e Comiso al fine di assicurare la continuità territoriale attraverso servizi aerei che siano adeguati, regolari, continuativi e da svolgersi con voli di linea;
- VISTA la nota n. 47383 del 4 dicembre 2019 con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha delegato il Presidente della Regione Siciliana ad indire e presiedere la Conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di individuare, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 1008/2008, il contenuto degli OSP da imporre sui collegamenti aerei tra gli aeroporti di Comiso e Trapani ed alcuni scali nazionali;
- CONSIDERATA l'opportunità di seguire due procedure distinte per rimodulare i contenuti degli OSP sui collegamenti tra gli scali siciliani di Comiso e Trapani ed alcuni scali nazionali;
- VISTA la nota n. 63851 del 20 dicembre 2019 con la quale il Presidente della Regione Siciliana ha convocato per il 10 gennaio 2020 la Conferenza di servizi per la rimodulazione del contenuto degli OSP da imporre sui collegamenti aerei con l'aeroporto di Comiso;
- VISTO il DM n. 2 dell' 8 gennaio 2020 con il quale, a partire dal 15 luglio 2020, il servizio aereo di linea sulle rotte Trapani-Trieste e viceversa, Trapani-Brindisi e viceversa, Trapani-Parma e viceversa, Trapani-Ancona e viceversa, Trapani-Perugia e viceversa, Trapani-Napoli e viceversa, viene sottoposto ad oneri di servizio pubblico e si dispone che il decreto ministeriale n. 322 del 16 luglio 2019 sia abrogato;
- CONSIDERATA la necessità, accertata in sede di Conferenza di servizi, di assicurare la continuità territoriale aerea attraverso voli di linea adeguati, regolari e continuativi tra lo scalo di Comiso e gli scali di Roma Fiumicino e, alternativamente, uno dei tre scali del sistema aeroportuale milanese (Milano Linate o Milano Malpensa o Bergamo Orio al Serio);
- CONSIDERATO che, qualora nessun vettore presenti accettazione senza compensazione e senza diritti di esclusiva e si proceda all'aggiudicazione per tre anni del servizio tramite gare pubbliche, gli interventi per la continuità territoriale in favore del bacino di utenza gravante sullo scalo di Comiso comportano un onere finanziario massimo e complessivo di € 25.508.689,67;

TENUTO CONTO che le risorse residue provenienti dalla L. 208/2015, articolo 1, comma 486 e dalla delibera del CIPE n. 54/2016, da destinarsi complessivamente ai collegamenti onerati da/per i due scali di Trapani e Comiso, ammontano a € 31.057.606,51;

TENUTO CONTO che, nell'ambito della Conferenza di servizi, si è accertato che il contributo statale da destinarsi agli OSP sui collegamenti da/per lo scalo di Comiso sarà corrispondente a quota parte di dette risorse residue per un ammontare massimo pari a € 16.378.271,98;

TENUTO CONTO che la Regione Siciliana si è impegnata a cofinanziare, in misura superiore al 50% del contributo statale, i costi del servizio onerato di cui trattasi garantendo un sostegno finanziario massimo pari a € 9.130.417,69 a valere sulle risorse che saranno allocate con Legge finanziaria 2020/2022, giusta Delibera di Giunta n. 162/2019;

VISTO il verbale della Conferenza di servizi del 10 gennaio 2020;

CONSIDERATE le risultanze della predetta Conferenza di servizi, con la quale, in ordine al dimensionamento degli OSP per i collegamenti con lo scalo di Comiso, si sono confermate le determinazioni della precedente Conferenza di servizi, alla base del DM 322/2019 abrogato con DM n. 2 dell'8 gennaio 2020, in ordine alla destinazione di Milano, sono stati previsti OSP, alternativamente, per i collegamenti con i tre scali del sistema aeroportuale milanese, sono stati rimodulati i parametri tariffari sui quali articolare l'imposizione di OSP sulle rotte Comiso-Roma Fiumicino e viceversa e Comiso-Milano (Linate o Malpensa o Bergamo Orio al Serio) e viceversa, ed è stata fissata la decorrenza di tale imposizione a far data dal 1° agosto 2020;

DECRETA

Articolo 1

1. Limitatamente alle finalità perseguite dal presente decreto, il servizio aereo di linea sulle rotte Comiso-Roma Fiumicino e viceversa, Comiso-Milano Linate e viceversa, Comiso-Milano Malpensa e viceversa, Comiso-Bergamo Orio al Serio e viceversa costituisce un servizio d'interesse economico generale.

Articolo 2

1. Il servizio aereo di linea sulle rotte Comiso-Roma Fiumicino e viceversa, Comiso-Milano Linate e viceversa, Comiso-Milano Malpensa e viceversa, Comiso-Bergamo Orio

al Serio e viceversa viene sottoposto ad oneri di servizio pubblico secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. L'informativa relativa alla presente imposizione, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4 del Regolamento (CE) 1008/2008, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.

Articolo 3

1. Gli oneri di servizio pubblico di cui all'articolo 2 diventano obbligatori a partire dal 1° agosto 2020.

Articolo 4

1. I vettori comunitari che intendono operare le rotte indicate all'articolo 2 in conformità agli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, senza esclusiva e senza corrispettivo finanziario, devono presentare all'E.N.A.C. (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile), per ogni singola rotta, l'accettazione del servizio secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico al presente decreto.

2. Con riferimento al collegamento con gli scali di Milano, l'accettazione può essere presentata alternativamente sulla rotta Comiso-Milano Malpensa e viceversa o sulla rotta Comiso-Milano Linate e viceversa o sulla rotta Comiso-Bergamo Orio al Serio e viceversa.

3. L'accettazione di un vettore, presentata per prima nei termini di cui al comma 1 e completa di tutti gli elementi costitutivi indicati nell'allegato tecnico, per una delle tre rotte di collegamento dello scalo di Comiso con gli scali di Milano fa decadere l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sulle altre due rotte di collegamento con Milano e determina il mancato accoglimento di eventuali accettazioni presentate successivamente per le stesse due altre rotte.

Articolo 5

1. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 9 e 10 del Regolamento (CE) 1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione di cui all'articolo 4, il diritto di esercitare il servizio aereo di linea su ciascuna delle rotte Comiso-Roma Fiumicino e viceversa, Comiso-Milano Linate e viceversa, o, in alternativa, Comiso-Milano Malpensa e viceversa, o, in alternativa Comiso-Bergamo Orio al Serio e viceversa può essere concesso in esclusiva e con compensazione finanziaria, per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° agosto 2020, tramite gara pubblica, a norma dell'articolo 17 del medesimo Regolamento comunitario, che si conclude con l'aggiudicazione al vettore che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. L'informativa relativa all'invito a partecipare alla gara, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4 del Regolamento (CE) 1008/2008, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.

Articolo 6

1. L'E.N.A.C. è incaricato di esperire la gara di cui all'articolo 5, di dare pubblicità nel proprio sito internet (www.enac.gov.it) in ordine al bando di gara e alla presente imposizione nonché di fornire informazioni e di mettere a disposizione a titolo gratuito la documentazione di gara.

Articolo 7

1. Con successivo decreto del Direttore della Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo viene reso esecutivo l'esito della gara di cui all'articolo 5, viene concesso al vettore aggiudicatario della gara stessa il diritto di esercitare in esclusiva e con compensazione finanziaria il servizio aereo di linea oggetto della medesima gara e viene altresì approvata la convenzione, sottoscritta dall'E.N.A.C. e dal singolo vettore, per regolare l'esercizio del servizio concesso.


2. La concessione al vettore aggiudicatario del diritto di esercitare in esclusiva e con compensazione finanziaria il servizio aereo di linea su una delle tre rotte di collegamento dello scalo di Comiso con Milano determina la decadenza dell'obbligatorietà degli oneri di servizio pubblico sulle altre due rotte per le quali non è risultata selezionata un'eventuale pertinente offerta.

3. Il decreto di cui al comma 1 è sottoposto agli Organi competenti per il controllo.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (www.mit.gov.it).

Roma,

Paola DE MICHELI



Renato Poletti
Siglato per firma Ministro
31 gen 2020 10:10



ALLEGATO TECNICO

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Comiso - Roma (Fiumicino) e viceversa, Comiso - Milano (in alternativa: Linate, Malpensa, Bergamo Orio al Serio) e viceversa.

A norma delle disposizioni degli articoli 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, il Governo Italiano in conformità alle decisioni assunte dalla Conferenza di Servizi tenutasi, su convocazione del Presidente della Regione Siciliana, in seduta unica il 10 gennaio 2020 ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulle rotte seguenti:

1. Rotte onerate

- **Per il collegamento con Roma:
Comiso – Roma Fiumicino e viceversa;**
- **Per il collegamento con Milano (in alternativa):
Comiso - Milano Linate e viceversa;
Comiso - Milano Malpensa e viceversa;
Comiso – Bergamo Orio al Serio e viceversa.**

Conformemente all'art. 9 del Regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal Regolamento (CE) 793/2004 e ss. mm., relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunità, l'Autorità competente potrà riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalità previste nel presente documento.

2. Requisiti richiesti e verifiche preliminari

2.1. Per l'accettazione dell'onere di servizio pubblico sulle rotte di cui al paragrafo 1 ciascun vettore interessato deve essere vettore aereo comunitario e deve:

- essere in possesso del prescritto certificato di Operatore Aereo (COA) rilasciato dall'Autorità competente di uno Stato membro ai sensi della normativa comunitaria;
- essere in possesso della licenza di esercizio di trasporto aereo rilasciata dall'Autorità competente di uno Stato membro ai sensi dell'art. 5, punti 1 e 2 del Regolamento (CE) 1008/2008;

- avere la disponibilità, in proprietà, in *dry lease* o in *wet lease*, per tutto il periodo di durata degli oneri, di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacità necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri;
- distribuire e vendere i biglietti secondo gli standard IATA con almeno uno dei principali CRS (Computer reservation system), via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete agenziale;
- essere in regola con le contribuzioni previdenziali ed assistenziali relative ai rapporti di lavoro, impegnandosi a versare i relativi oneri;
- essere in regola con le disposizioni contenute nella legge 12 marzo 1999 n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successive modifiche;
- impiegare aeromobili in possesso della copertura assicurativa ai sensi del Regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili;
- non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

2.2 L'E.N.A.C. verificherà che i vettori accettanti siano in possesso dei requisiti necessari per l'accesso al servizio e per il soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico specificati al punto precedente.

L'E.N.A.C. acquisirà, inoltre, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e l'Informazione antimafia di cui all'art.84 del decreto legislativo 159/2011 e ss. mm. ed ii.

3. Articolazione degli oneri di servizio pubblico

3.1. Frequenze minime, orari e numero minimo di posti richiesti

Per ogni singola tratta il vettore dovrà garantire all'utenza le frequenze minime, gli orari e il numero minimo di posti secondo le indicazioni dei seguenti schemi:

• **Rotta Comiso-Roma Fiumicino e viceversa**

Tratta onerata	Voli giornalieri	PERIODO: tutto l'anno	
		Fasce orarie garantite	numero minimo giornaliero di posti
Comiso – Roma Fiumicino	n. 2	1° volo con partenza da Comiso tra le ore 7:00 e le ore 7:30 2° volo con partenza da Comiso tra le ore 18:00 e le 19:00	280
Roma Fiumicino – Comiso	n. 2	1° volo con partenza da Roma Fiumicino tra le ore 9:05 e le ore 10:05 2° volo con partenza da Roma Fiumicino tra le ore 20:05 e le 21:05	280

• **Rotta Comiso-Milano (*Linate* oppure *Malpensa* oppure *Bergamo Orio al Serio*) e viceversa**

Tratta onerata	Voli giornalieri	PERIODO: tutto l'anno	
		Fasce orarie garantite	numero minimo giornaliero di posti
Comiso – Milano (Linate/Malpensa/Bergamo)	n. 1	partenza da Comiso tra le ore 11:10 e le 13:10	140
Milano (Linate/Malpensa/Bergamo) – Comiso	n. 1	partenza da Milano tra le ore 13:45 e le 15:45	140

Per tutte le rotte sopraindicate l'intera capacità di ciascun aeromobile dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri.

3.2. Operatività dei voli

Eventuali modifiche della programmazione oraria che si dovessero rendere necessarie saranno preventivamente concordate tra MIT, ENAC e Regione Siciliana una volta accertata la disponibilità del vettore e verificata la presenza di slot disponibili.

3.3. Tariffe

3.3.1 - Collegamenti onerati da e per Comiso

RESIDENTI

Le tariffe agevolate massime (senza restrizioni e non contingentate) da applicare per tutto l'anno su ciascuna rotta onerata ai residenti in Sicilia sono le seguenti:

ROTTA ONERATA	TARIFFA AGEVOLATA MASSIMA (escluso tasse aeroportuali e IVA)
Comiso - Roma Fiumicino o vv	€ 38,00
Comiso - Milano (Linate/Malpensa/Bergamo) o vv	€ 50,00

NON RESIDENTI

Le tariffe da applicare su ciascuna tratta ai non residenti in Sicilia sono libere.

3.3.2. Tutti i passeggeri residenti in Sicilia che viaggiano sulle tratte onerate hanno diritto alle tariffe sopra descritte.

Le tariffe indicate sono comprensive di fuel surcharge ed al netto di IVA, tasse aeroportuali e oneri aggiuntivi.

Non è ammessa l'applicazione di alcun tipo di surcharge, non prevista per legge, da parte del vettore accettante.

Le tariffe sopra indicate sono inoltre abbattute del 30% per bambini dai 2 fino ai 12 anni non compiuti.

3.3.3. In caso di cambio dell'orario di volo da parte del passeggero fino alle 12 ore precedenti l'orario di partenza del volo programmato non è applicabile da parte del vettore alcuna penale al passeggero. Al di sotto delle 12 ore precedenti l'orario di partenza del volo programmato è applicabile una penale al massimo pari al 50% della tariffa.

In caso di mancata presentazione del passeggero all'imbarco la penale applicabile per il riutilizzo del biglietto è al massimo pari al 50% della tariffa.

Su tutti i voli dovrà essere prevista la gratuità per i bagagli a mano imbarcati in cabina e potrà essere applicata una tariffa al massimo pari a € 15,00 per i bagagli da stiva fino a 23 kg.

Dovrà essere prevista almeno una modalità di distribuzione e vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero.

3.3.4. Le tariffe agevolate massime da applicare ai residenti in Sicilia vengono aggiornate secondo le seguenti scadenze e modalità:

- a) **ogni anno**, entro l'inizio di ciascuna stagione aeronautica estiva, si procederà al riesame delle tariffe onerate sulla base del tasso di inflazione dell'anno solare precedente (1° gennaio - 31 dicembre) calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. L'eventuale adeguamento decorre dall'inizio della stagione aeronautica estiva. L'esame delle variazioni tariffarie per procedere con il primo aggiornamento verrà eseguito all'inizio della stagione aeronautica estiva 2020;
- b) **ogni semestre**, a partire dall'inizio della stagione aeronautica successiva all'entrata in vigore dei presenti oneri, in caso di variazione superiore al 5% della media semestrale del costo del carburante, espresso in euro, rispetto al costo del carburante preso a riferimento in occasione dell'ultimo aggiornamento effettuato. Al momento di procedere con il primo aggiornamento, l'esame delle variazioni tariffarie verrà eseguito rispetto alla quotazione del jet fuel – poco oltre riportata - con cui è stato dimensionato il collegamento. Le tariffe devono essere modificate percentualmente rispetto alla variazione rilevata, in proporzione all'incidenza del costo del carburante sul totale dei costi per ora di volo che, per i collegamenti onerati da e per Comiso è pari a 15,23%.

Ai fini del calcolo della media semestrale sono soggette a rilevazioni le quotazioni mensili del Jet fuel FOB Mediterraneo, espresse in euro, relative ai periodi dicembre–maggio e giugno–novembre. Per la conversione in euro delle quotazioni del jet fuel, si utilizzano i valori pubblicati dalla BCE.

La quotazione del Jet fuel con cui è stato effettuato il dimensionamento del servizio è pari a 521,16 euro/tonnellata metrica, e verrà, pertanto, utilizzato come riferimento per i successivi adeguamenti.

Gli eventuali aumenti/diminuzioni decorreranno dall'inizio di ciascuna stagione aeronautica successiva al periodo di rilevazione. L'esame delle variazioni tariffarie per procedere con il primo aggiornamento verrà eseguito all'inizio della stagione aeronautica estiva 2020.

Ai predetti adeguamenti provvede il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mediante decreto direttoriale, sulla base di un'istruttoria dell'ENAC. L'ENAC è incaricato di dare comunicazione delle tariffe aggiornate ai vettori che operano la rotta.

Nel caso di eventuale gara europea gli aggiornamenti di cui alle lettere a) e b) saranno effettuati prendendo a riferimento le tariffe offerte dal vettore aggiudicatario della gara stessa.

3.4. Continuità dei servizi

I vettori che accettano gli oneri di servizio pubblico si impegnano a:

- a) garantire il servizio per almeno un anno dalla data di entrata in vigore degli OSP senza possibilità di sospensione;
- b) effettuare per ciascun anno almeno il 98 % dei voli previsti con un margine di cancellazioni massimo del 2% per motivi documentati direttamente imputabili al vettore.
 - Non costituisce inadempimento imputabile al vettore l'interruzione del servizio per i seguenti motivi:
 - pericolose condizioni meteorologiche;
 - chiusura di uno degli aeroporti indicati nel programma operativo;
 - problemi di sicurezza;
 - scioperi;
 - casi di forza maggiore;
- c) corrispondere all'ENAC a titolo di penale la somma di € 3.000,00 per ogni volo annullato eccedente il limite di cui al punto b). Le somme percepite in tal senso saranno riallocate per la continuità territoriale siciliana.

I vettori che, pur avendo accettato gli oneri di servizio pubblico, non esercitano il servizio ininterrottamente per un anno per cause direttamente ad essi imputabili, oltre a corrispondere una penale nella misura della cauzione di esercizio versata ai sensi del paragrafo 4.1, lettera b), sono esclusi dall'esercizio del servizio in OSP sui collegamenti onerati con la presente imposizione per i successivi 3 anni.

Ferme restando le penali di cui al precedente punto c), ai vettori sono comminabili, in aggiunta, le sanzioni previste dalla normativa dello Stato italiano per la violazione delle disposizioni comunitarie in tema di trasporto aereo.

4. Presentazione dell'accettazione

4.1. I vettori che intendono operare su una rotta onerata devono presentare all'ENAC formale ed integrale accettazione degli oneri di servizio pubblico per almeno un anno indicando espressamente il termine finale del periodo in cui sarà operato il servizio onerato.

Al fine di consentire l'ordinata operatività della rotta, di disporre della corretta tempistica per la valutazione dei requisiti di cui al paragrafo 2 e di assicurare la disponibilità delle bande orarie necessarie per l'esecuzione del servizio, la dichiarazione di accettazione ed il programma operativo conforme a quanto previsto nell'imposizione degli oneri dovranno essere presentati almeno sessanta giorni prima della data a partire dalla quale i vettori intendono operare il servizio.

In fase di prima applicazione, non potranno essere accolte le accettazioni presentate dopo la sottoscrizione del contratto con il vettore aereo selezionato a seguito della apposita gara eventualmente bandita ai sensi degli articoli 16 - paragrafi 9 e 10 - e 17 del Regolamento (CE) 1008/2008.

Il vettore accettante si impegna a:

- a) presentare apposita garanzia al fine di assicurare la serietà e l'affidabilità dell'accettazione, a favore dell'ENAC, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore che dovrà ammontare a:
- per la rotta Comiso – Roma Fiumicino e viceversa: € 145.906,92;
 - per la rotta Comiso – Milano (Linate o Malpensa o Bergamo Orio al Serio) e viceversa: € 100.311,01.

La fideiussione deve essere efficace alla data di presentazione dell'accettazione e sarà svincolata alla data di inizio del servizio previa costituzione della garanzia indicata nella successiva lettera b);

- b) fornire una garanzia di esercizio, per la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio, a favore dell'ENAC, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore. Tale garanzia dovrà ammontare a:
- per la rotta Comiso – Roma Fiumicino e viceversa: € 437.720,77;
 - per la rotta Comiso – Milano (Linate o Malpensa o Bergamo Orio al Serio) e viceversa: € 300.933,03.

Nel caso in cui il servizio sulla singola rotta onerata sia accettato da più vettori, la fideiussione sarà commisurata, entro i 15 giorni precedenti l'inizio del servizio, alla quota parte del servizio accettato.

La garanzia dovrà essere efficace alla data di inizio del servizio e sarà svincolata entro i sei mesi successivi alla fine del servizio stesso e comunque non prima della verifica della conformità delle prestazioni fornite a quelle richieste dalla presente imposizione e della eventuale decurtazione a fronte di esito negativo di tale verifica.

Le garanzie indicate alle lettere a) e b), a favore dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, devono espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario della fideiussione stessa, senza sollevare alcuna eccezione e nonostante eventuali opposizioni, anche giudiziali, da parte del vettore accettante e/o di terzi.

Le somme eventualmente introitate a titolo di esecuzione delle garanzie sopra indicate saranno riallocate per la continuità territoriale siciliana.

- c) comunicare ad ENAC, almeno sei mesi prima del termine finale indicato nell'accettazione, l'intenzione di concludere l'esercizio del servizio in OSP aperto entro tale termine o, eventualmente, la volontà di proseguire nello svolgimento dello stesso anche oltre tale stesso termine. In tale ultimo caso, il vettore dovrà indicare il periodo ulteriore – anch'esso non inferiore ad un anno – in cui si impegna a garantire il servizio onerato.

4.2. L'ENAC verifica l'adeguatezza della struttura dei vettori accettanti e il possesso dei requisiti minimi di accesso al servizio di cui al paragrafo 2 ai fini del soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione di oneri di servizio pubblico. All'esito della verifica, i vettori ritenuti idonei a effettuare i servizi onerati sono autorizzati dall'ENAC stesso a esercitare il traffico sulle rotte onerate.

4.3. In caso di accettazione degli oneri di servizio pubblico sulla medesima rotta da parte di più vettori, questi potranno programmare un numero ridotto di frequenze, purché complessivamente l'insieme dei voli programmati e la loro schedulazione rispettino quanto previsto nei presenti oneri. L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile verifica che l'insieme dei programmi operativi dei vettori accettanti rispetti i requisiti minimi di servizio individuati negli oneri. L'ENAC, ove necessario, riserva le bande orarie per garantire il numero

minimo di frequenze di cui al punto 3.1 del presente allegato tecnico. I vettori aerei che accettano gli oneri possono prestare servizi sulle rotte interessate al di là delle esigenze minime, per quanto riguarda le frequenze e i posti che devono essere garantiti dagli OSP, utilizzando bande orarie in propria disponibilità.

5. Riesame e decadenza dell'imposizione

5.1. L'ENAC, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con la Regione Siciliana, riesaminerà la necessità di mantenere l'imposizione degli oneri di servizio pubblico su una rotta, nonché il livello degli oneri imposti, ogni qualvolta un nuovo ulteriore vettore notifichi la sua intenzione di operare su tale rotta accettando gli oneri.

5.2. Ai sensi della vigente normativa, la presente imposizione di oneri di servizio pubblico decade se non è stato effettuato alcun servizio aereo di linea sulle rotte soggette a tale onere per un periodo di dodici mesi.

6. Gara d'appalto

6.1. Ai sensi dell'art. 16, paragrafi 9 e 10, del Reg. CE n. 1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione nei termini di cui al paragrafo 4, il diritto di esercitare le rotte Comiso – Roma Fiumicino e viceversa, Comiso - Milano (Linate o Malpensa o Bergamo Orio al Serio) e viceversa, potrà essere concesso in esclusiva e, considerata la verificata insostenibilità economica del servizio stesso, con compensazione finanziaria, ad un unico vettore, per un periodo di tre anni. La selezione del vettore avverrà tramite gara pubblica in conformità alla procedura prevista dall'art. 17 del medesimo Regolamento comunitario, nonché alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di obbligazioni di oneri di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale.